



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l’altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l’articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, tra l’altro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

**VISTO** l’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l’obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all’apposito Albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465, recante “*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali*”;

**VISTO** l’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell’interno succeda, a titolo universale, alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo;

**VISTO** l’articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha disposto, tra l’altro, che, a decorrere dall’8 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui al sopra richiamato articolo 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008;

**VISTO** l’articolo 12-bis, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 85, secondo cui, a decorrere dal 2022, le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, in particolare, i commi 366 e 367, relativamente alla sessione straordinaria del corso-concorso COA 2021, bandito con decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2021, destinata ai candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria;

**VISTO** l'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali;

**VISTO** l'articolo 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante disposizioni in materia di segretari comunali;

**VISTI** i dd.P.C.M. di autorizzazione del Ministero dell'interno – *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure concorsuali e a procedere alle relative assunzioni relative alla sessione ordinaria e alla sessione aggiuntiva del corso - concorso COA6, ed, in particolare, per la sessione ordinaria, il d.P.C.M. del 24 aprile 2018 e il d.P.C.M. del 21 settembre 2021, di autorizzazione per n. 224 e per n. 67 unità di segretari comunali e provinciali e, per la sessione aggiuntiva, il d.P.C.M. del 29 marzo 2022 e il d.P.C.M. del 13 luglio 2022, di autorizzazione per n. 171 e per n. 48 unità di segretari comunali e provinciali;

**VISTI** il decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 18 dicembre 2018, prot. n. 13722, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di n. 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali (COA6), e il decreto del Vice-Capo Dipartimento Vicario, Direttore Centrale per le Autonomie dell'8 settembre 2021, prot. n. 18604, relativo alla Sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso, destinata a n. 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori n. 172 segretari comunali nella fascia iniziale del predetto Albo;

**VISTI** i dd.P.C.M di autorizzazione del Ministero dell'interno – *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure concorsuali e a procedere alle relative assunzioni relative alla sessione ordinaria e alla sessione aggiuntiva del corso - concorso COA7 (poi COA2021), ed, in particolare, il d.P.C.M. del 5 dicembre 2019, il d.P.C.M. del 21 giugno 2021 e il d.P.C.M. del 12 maggio 2023, di autorizzazione, rispettivamente, per n. 171, n. 174 e n. 103 unità di segretari comunali e provinciali;





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2021, prot. n. 24030, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 448 borsisti al corso - concorso selettivo di formazione – COA2021, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di n. 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali;

**VISTO** il d.P.C.M. del 30 novembre 2023, con il quale il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 245 unità di segretari comunali e provinciali;

**VISTO** il d.P.C.M. del 20 settembre 2024 con il quale il Ministero dell'interno – Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 125 unità di segretari comunali e provinciali;

**VISTO** il decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali prot. n. 28263 del 18 novembre 2024, con il quale è indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 441 borsisti al corso - concorso selettivo di formazione - edizione 2024 (COA2024), per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di n. 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali;

**VISTI** il decreto prefettizio del 22 ottobre 2025, prot. n. 31694, trasmesso con nota n. 31731 in pari data, e la successiva nota di rettifica del 28 ottobre 2025, prot. n. 32336, con cui il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ha chiesto, ai sensi del sopra richiamato articolo 35, comma 4, del decreto legislativo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'autorizzazione all'assunzione di n. 98 unità di segretari comunali, a valere sul budget assunzionale dell'anno 2025 - relativo alle cessazioni 2024, al fine di poter iscrivere all'albo tutti gli idonei non vincitori del corso-concorso COA 2024;

**PRESO ATTO** che, con il suddetto decreto prefettizio del 22 ottobre 2025, n. 31694, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ha comunicato che, alla data del 20 ottobre 2025, risultano in servizio n. 2.661 segretari, di cui n. 2.429 titolari di sede, n. 136 in disponibilità, n. 96 in aspettativa, comando o altri utilizzi, e che le sedi di segreteria gestite dall'Albo, sia singole che convenzionate, sono pari a n. 4.924;

**CONSIDERATO** che, con il suddetto decreto prefettizio del 22 ottobre 2025, n. 31694, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ha comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. 2.495, di cui n. 1.561 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 761 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 154 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 15 con popolazione compresa tra 65.001 e





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

250.000 abitanti e che n. 4 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

**PRESO ATTO** che, con il citato decreto prefettizio del 22 ottobre 2025, n. 31694, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi di segreteria e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 2.263 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 4.924 sedi di segreteria e i n. 2.661 segretari in servizio;

**PRESO ATTO** che con il citato decreto prefettizio del 22 ottobre 2025, n. 31694, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ha comunicato che in data 8 aprile 2025 è stato cancellato per dimissioni dall'Albo un segretario iscritto in esito alle procedure dell'edizione 2021 del corso-concorso per l'accesso in carriera (COA 2021) non avendo mai assunto servizio in qualità di segretario titolare presso una sede di segreteria, e per il quale era già stata acquisita l'autorizzazione all'assunzione;

**CONSIDERATO** che, relativamente alle assunzioni autorizzate con riferimento alle sessioni ordinaria e aggiuntiva del corso-concorso COA6 (di cui ai sopra richiamati dd.P.C.M. del 24 aprile 2018, del 21 settembre 2021, del 29 marzo 2022 e del 13 luglio 2022) residuavano n. 5 unità di segretari già autorizzate ma non utilizzate, divenute n. 4 unità a seguito di n. 1 ricostituzione del rapporto di lavoro autorizzata con nota del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 78945 del 15 novembre 2024;

**CONSIDERATO** che sussiste, pertanto, un residuo assunzionale pari a n. 5 unità di segretari comunali, derivanti dalle autorizzazioni concesse - ma non utilizzate - di cui n. 4 residuanti dalle procedure del COA6 e n. 1 residuante dal COA2021;

**CONSIDERATO** che, con suddetto decreto prefettizio del 22 ottobre 2025, n. 31694, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ha comunicato che, vista la direttiva del Ministro dell'interno del 9 maggio 2025, il budget assunzionale relativo all'anno 2025 è di n. 98 unità, cioè il 120% delle unità cessate nell'anno 2024, che risultano essere pari a n. 82 unità;

**CONSIDERATO** che, nel medesimo decreto prefettizio del 22 ottobre 2025, n. 31694, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), ai fini dell'iscrizione all'Albo di tutti i n. 101 idonei non vincitori del corso-concorso selettivo di formazione – edizione 2024 (COA 2024) - attraverso lo scorimento della graduatoria finale del corso fino al limite delle n. 441 unità ammesse alla frequenza del corso medesimo, ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione di n. 98 unità di segretari comunali, e al ricorso a n. 3 unità a parziale concorrenza del suddetto residuo assunzionale di n. 5 unità già autorizzate, ma non utilizzate;

**CONSIDERATO** che la richiesta per l'annualità 2025 del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - risulta coerente con





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

il fabbisogno, quantificato in n. 98 unità, in base ai cessati dell'anno 2024, pari a n. 82 unità, come da verbale dell'adunanza dell'8 aprile 2025 del Consiglio direttivo dell'Albo;

**CONSIDERATO** che, in forza della specificità dello *status* giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) -, che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Senatore Paolo Zangrillo;

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), è autorizzato, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 98 unità di segretari comunali e provinciali.
2. Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualità di titolari.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze

